

TI_GERICHTE 15.1998.00024 vom 11. Januar 1999

TI Tribunale d'appello, 1999-01-11, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_15.1998.00024

FR: TI_GERICHTE 15.1998.00024 du 11 janvier 1999

IT: TI_GERICHTE 15.1998.00024 del 11 gennaio 1999

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 2

Iscritti nella graduatoria possono essere soltanto crediti nei confronti del fallito esistenti al momento della declaratoria di fallimento (cosiddette “Konkursforderungen”). Crediti sorti invece successivamente non partecipano alla liquidazione fallimentare se non nella misura in cui possono essere considerati debiti o costi di massa e quindi pagati integralmente attingendo dalla somma lorda ricavata dalla liquidazione degli attivi prima ancora della distribuzione ai creditori (cfr. Amonn/ Gasser, op.cit., §48 n.2 ss., p.291 s.; Fritzsche/ Walder, *Schuldbetreibung und Konkurs nach schweizerischem Recht*, Vol. II, Zurigo 1993, §52 n.19ss. p.368ss). Momento determinante per la distinzione tra debiti del fallito e debiti della massa è quindi in linea di principio la dichiarazione di fallimento (cfr. anche Pierre-Robert Gilliéron, *Poursuite pour dettes, faillite et concordat*, 3. ed., Losanna 1993, p.300; sull'applicazione del principio in caso di pretese fiscali a carattere periodico, cfr. anche M. Staehelin, op.cit. n.15 ad art. 262 LEF; DTF 122 II 221 e rif. ivi). La qualificazione di una pretesa come debito di massa o come debito del fallito è tuttavia una questione che dev'essere decisa dal giudice del merito competente e che sfugge al potere di cognizione dell'autorità di vigilanza (DTF 113 III 148 ss.106 III 121s.; Amonn/ Gasser, op.cit., §42 n.8 p.233; M. Staehelin, op.cit. n.33 ad art. 262 LEF). L'amministrazione del fallimento deve, dal canto suo, comunque esaminare d'ufficio - in via pregiudiziale e con riserva di diverso parere del giudice del merito - se i crediti insinuati vanno iscritti in graduatoria oppure se sono da ritenere debiti di massa (DTF 106 III 124 cons.3 in fine), atteso che l'iscrizione in graduatoria di una pretesa successivamente riconosciuta come debito di massa è da considerarsi nulla con effetto retroattivo (DTF 106 III 123s. e rif. ivi). Rientra invece nel potere di cognizione dell'autorità di vigilanza l'esame della corretta applicazione da parte dell'amministrazione delle norme di ripartizione, in particolare degli art. 261 ss. LEF e art. 82 ss. RUF.

E. 3

L'art. 260 cpv.1 LEF stabilisce che ogni creditore del fallimento ha diritto di chiedere la cessione di quelle pretese alle quali rinuncia la massa dei creditori. Oggetto della “cessione” ex art.260 LEF può essere anche il diritto di opporsi a pretese fatte valere contro la massa, in particolare anche a pretese di natura fiscale (cfr. DTF 86 I 121 ss.; Amonn/ Gasser, op.cit., §47 n.36, p.383; Stephen V. Berti, *Basler Kommentar zum SchKG*, n.10s. ad art. 260 LEF).

E. 4

In concreto _____ si è espresso - in via del tutto pregiudiziale e con riserva di diverso avviso da parte del giudice del merito - sulla natura delle pretese fiscali notificate dallo Stato, qualificandole come “debiti di massa ex art. 262 cpv. 2 LEF”, per poi procedere all’offerta in cessione ex art. 260 LEF del diritto di ricorso all’autorità fiscale, in vista appunto dell’allestimento dello stato di ripartizione che come detto presuppone la conoscenza esatta degli attivi e dei passivi della massa. a) Nella misura in cui l’ufficio qualifica le pretese in questione quali “debiti di massa”, esso fa soltanto uso del suo potere di cognizione, limitato - come visto - ad un esame pregiudiziale: le pretese fiscali, riferite entrambe al 1997, risultano a un esame prima facie caratterizzarsi più come debiti della massa, in quanto sorte posteriormente alla dichiarazione di fallimento. In questo senso il ricorso di _____ si rivela infondato. L’esame definitivo della qualifica delle pretese fatte valere dallo Stato è tuttavia demandato al giudice del merito - in concreto alla stessa autorità fiscale - che se del caso si dovrà esprimere oltre che sull’esistenza e sul quantum della pretesa fiscale, anche sulla natura di debito di massa. b) Altra questione invece è quella inerente alla qualifica delle pretese dello Stato quali debiti di massa “ex art. 262 cpv. 2 LEF”, quindi da prelevare “prima della distribuzione del ricavo della vendita del fondo, sul prezzo di aggiudicazione”. Si tratta a non averne dubbio di un’anticipazione di un provvedimento che _____ dovrà prendere in realtà soltanto in sede di allestimento dello stato di ripartizione. Allo stadio di procedura in cui l’atto 9 febbraio 1998 impugnato si inserisce - che con l’offerta in cessione ex art. 260 _____ del diritto di impugnare la tassazione riguarda ancora la determinazione di attivi e passivi della massa - oltre che del tutto superflua siffatta anticipazione si rivela anzi inopportuna, in quanto di fatto costringe chi non condivide il modo di procedere (soltanto annunciato) alla futura ripartizione - in particolare in punto all’applicazione dell’art. 262 _____ - ad agire cautelativamente contro un atto (l’offerta in cessione) di altra fase e portata procedurale, per non rischiare di vedersi opporre in seguito il proprio silenzio. Su questo punto il ricorso va quindi accolto, nel senso che nell’atto 9 febbraio 1998 la frase: “Gli importi dovuti secondo le tassazioni notificate all’amministrazione del fallimento secondo la recente giurisprudenza del _____, devono essere soluti quali debiti di massa ex art. 262 cpv.2 LEF, e pertanto verranno prelevati prima della distribuzione del ricavo della vendita del fondo, sul prezzo di aggiudicazione.” sarà sostituita dalla frase: “Gli importi dovuti secondo le tassazioni notificate all’amministrazione del fallimento devono essere soluti quali debiti di massa”.

E. 5

Non si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF), perché così è disciplinato per normativa di diritto federale. Richiamati gli art. 260, 261 e 262 LEF pronuncia: 1. Il ricorso 13 febbraio 1998 _____, è parzialmente accolto nel senso dei considerandi. 1.1. Nell’atto

E. 9

febbraio 1998 il periodo: “Gli importi dovuti secondo le tassazioni notificate all’amministrazione del fallimento secondo la recente giurisprudenza del _____, devono essere soluti quali debiti di massa ex art. 262 cpv.2 LEF, e pertanto verranno prelevati prima della distribuzione del ricavo della vendita del fondo, sul prezzo di aggiudicazione.” è sostituita dalla proposizione: “Gli importi dovuti secondo le tassazioni notificate all’amministrazione del fallimento devono essere soluti quali debiti di massa”. 2. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità. 3. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a

Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello, in conformità dell'art. 19 LEF. 4. Intimazione a: - _____ Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza Il presidente
La segretaria

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.